Pubblicato il 12/02/2025

N. 00493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02427/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2023, proposto da

- Associazione L.A.C. - Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;

contro

- il Consiglio regionale della Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Filzi n. 22, presso il Servizio Legislativo e Legale - Ufficio Legale del medesimo Consiglio regionale;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gianelli ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale;

e con l'intervento di

ad opponendum:

- Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale Lombarda, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Pietro Balletti e Lorenzo Bertacchi e domiciliate ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;
- Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia - Associazione Italiana della Caccia - Regione Lombardia, A.C.L. - Associazione Cacciatori Lombardi, Arcicaccia Regionale della Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Pietro Balletti e Lorenzo Bertacchi e domiciliate ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'ottemperanza

- delle sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 aprile 2023, n. 852, e 28 novembre 2020, n. 2342.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Consiglio regionale della Lombardia;
Vista la sentenza non definitiva n. 482/2024 con cui questa Sezione, previa declaratoria di nullità sia della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 53 del 27 luglio 2023 che della presupposta deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 giugno 2023, ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione ricorrente, nominando il Commissario ad acta per l'individuazione di tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna presenti nel territorio della Regione Lombardia al fine di sottoporli a tutela assoluta;
Visti gli interventi ad opponendum di Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale e Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale Lombarda e di Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia - Associazione Italiana della Caccia - Regione Lombardia, A.C.L. - Associazione Cacciatori Lombardi, Arcicaccia Regionale della Lombardia;
Vista l'ordinanza n. 1235/2024 con cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza n. 482/2024;
Visto il decreto presidenziale n. 267/2024 con cui è stata accolta l'istanza di proroga formulata dal Commissario ad acta e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della controversia;
Vista la Relazione depositata in giudizio in data 18 ottobre 2024 dal Commissario ad acta, a conclusione dello svolgimento dell'incarico allo stesso affidato;
Visti i reclami proposti avverso la predetta relazione da parte della ricorrente Associazione L.A.C. e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Considerato che, a seguito del deposito della Relazione conclusiva da parte del Commissario ad acta, la difesa dell'Associazione ricorrente ha formulato reclamo avverso la stessa, contestando la consistente riduzione del numero di valichi da tutelare, indicati in 19 da sottoporre a tutela immediata (tabella 3, pag. 7) e 15 da sottoporre a monitoraggio per almeno 24 mesi (tabella 4, pag. 8), rispetto al numero complessivo di quelli interessati dalle rotte di migrazione indicato in 481 (parte finale pag. 5);
Considerato che attraverso la citata Relazione non risulta chiarito in maniera adeguata il meccanismo con cui è stata operata la predetta consistente riduzione, emergendo che l'individuazione finale dei valichi da tutelare sembrerebbe aver preso a riferimento soltanto quelli già indicati nella Relazione elaborata dall'Università dell'Insubria in collaborazione con E.R.S.A.F. (e anche nella Deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2023 - n. XII/53), ulteriormente depurati a seguito del confronto con i risultati della ricerca svolta in proprio dal Commissario ad acta;
Considerato che la Relazione elaborata dall'Università dell'Insubria in collaborazione con E.R.S.A.F. è stata ritenuta da questo Giudice soltanto provvisoriamente idonea – nell'attesa del completamento dell'attività da parte del Commissario ad acta (punto 9 della sentenza n. 482/2024) – a garantire la tutela del bene protetto, potendo quindi la stessa essere utilizzata in sede istruttoria, ma non potendo rappresentare il principale supporto conoscitivo su cui basare in ultima analisi i risultati della ricerca svolta dalla task force costituita dal Commissario ad acta;
Ritenuto, pertanto, di formulare al Commissario ad acta una richiesta di chiarimenti finalizzata a ottenere la puntuale illustrazione delle motivazioni poste alla base della valutazione finale dallo stesso raggiunta, in particolare specificando (i) le ragioni della consistente riduzione dei valichi da sottoporre a tutela rispetto a quelli individuati come interessati dalle rotte di migrazione e (ii) l'impatto e la rilevanza della Relazione elaborata dall'Università dell'Insubria in collaborazione con E.R.S.A.F. (e della Deliberazione consiliare n. 53/2023) rispetto alla sua determinazione conclusiva;
Ritenuto di dover assegnare al Commissario ad acta quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per riscontrare la richiesta di chiarimenti, precisandosi che il deposito della Relazione di riscontro e degli eventuali allegati dovrà essere effettuato secondo le modalità del "processo amministrativo telematico";
Ritenuto di dover fissare, per la prosecuzione della trattazione della presente controversia, la camera di consiglio del 9 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) formula al Commissario ad acta la richiesta di chiarimenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione del presente giudizio, la camera di consiglio del 9 aprile 2025, ore di regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO